

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DEL NUOVOIMAIE – NUOVO ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

I. COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ai sensi **dell'articolo 27 dello Statuto** sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- deliberare secondo le norme sull'arbitrato limitatamente alle controversie insorte tra associati o tra questi ultimi e l'Istituto, pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli artisti contro i provvedimenti di esclusione di associato pronunciati dall'Istituto o di attribuzione della qualifica di "semplice artista avente diritto". L'associato ha infatti la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego della sua richiesta di iscrizione.

A tal fine il Collegio:

- esercita autonomamente la sua funzione di arbitro e può richiedere agli iscritti informazioni su fatti specifici;
- formula, secondo equità, un parere arbitrale su richiesta degli iscritti per comporre controversie insorte tra i soci.

II. COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL COLLEGIO

Ai sensi **dell'art. 27 dello Statuto**,

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, 2 dei quali eletti dall'Assemblea dei delegati tra gli associati non appartenenti ad altri organi del "**NUOVOIMAIE**" ed il terzo, con funzioni di Presidente, eletto dai due membri, tra i professionisti di chiara fama ed esperto nel diritto dello spettacolo. Essi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
2. L'assemblea dei Delegati elegge il Collegio dei Probiviri con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di non più di due candidati, l'Assemblea elegge il collegio, nel suo insieme, con un'unica votazione, a maggioranza semplice, con un'unica preferenza per ogni delegato;
 - b) nel caso di un numero di candidati superiore a due, vengono eletti i due candidati col maggior numero di preferenze, fermo restando l'unica preferenza per ogni delegato.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comma 43, ove un componente del Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Delegati, cessa per qualsiasi motivo dalla carica, esso dovrà essere sostituito con un nuovo componente eletto dall'Assemblea con il maggior numero di preferenze e il mandato durerà fino alla scadenza del Collegio.

III. RIUNIONI DEL COLLEGIO

1. Per l'esame dei ricorsi presentati dagli artisti che avranno ricevuto dall'Istituto lettera di diniego alla loro richiesta di iscrizione (cfr. Regolamento di iscrizione), nonché per trattare qualsiasi materia in relazione ai compiti del Collegio fissati dalla Statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri viene comunque convocato dal suo Presidente su richiesta scritta di uno qualsiasi dei propri membri effettivi.
3. La convocazione del Collegio è diramata per iscritto, a mezzo fax o e-mail, dal Presidente del Collegio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e nell'ordine del giorno è indicato l'elenco dei casi o delle materie all'esame del Collegio nella riunione.
4. La riunione del Collegio dei Probiviri si intende valida ove con il Presidente sia presente almeno un altro membro effettivo.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono trascritte nel libro dei verbali del Collegio e di queste il Presidente del Collegio dei Probiviri riferisce al Presidente del **NUOVOIMAIE**, il quale darà poi disposizione alla segreteria di trasmettere le decisioni assunte al Comitato di garanzia dell'iscrizione e agli uffici, affinché questi ultimi eventualmente modificano la qualifica dell'artista che aveva presentato richiesta di iscrizione in caso di accoglimento e di esito positivo del suo ricorso. Il verbale di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario del Collegio, nominato di volta in volta dal Collegio stesso, e controfirmato dal Presidente e, una volta approvato viene trasmesso ai componenti del Collegio, nonché al Presidente del

NUOVOIMAIE. Per ogni atto o delibera, il Collegio formula a verbale le motivazioni della decisione adottata.

6. Le decisioni relative a tutte le materie attinenti i compiti del Collegio, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri effettivi. In caso di parità, vale per due il voto del Presidente.
7. Le votazioni nell'ambito del Collegio sono a scrutinio palese e ciascun membro ha diritto di far risultare a verbale le motivazioni del proprio voto.
8. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti dei membri del Collegio del Probiviri della disciplina relativa alle fattispecie di conflitto di interesse di cui al punto 5.13 del Codice Etico, i componenti del Collegio si devono, comunque, astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano loro affini e/o parenti fino al 2° grado.

IV. MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. Il Presidente del Collegio, dichiarata aperta la riunione, invita i membri del Collegio presenti, a dichiarare l'assenza di conflitti di interesse e la loro estraneità sui singoli casi e sulle materie all'esame nella riunione ai sensi di quanto stabilito al precedente punto III.8.

Ove un membro ravvisi la sussistenza di un suo possibile coinvolgimento in un caso all'esame, egli si astiene dal partecipare ai lavori del Collegio per la parte attinente al caso. Egli si astiene altresì dal prendere parte a qualsiasi atto istruttorio attinente allo stesso caso.

Tutta la documentazione presentata dall'artista ricorrente o dai soci in arbitrato, dalle associazioni che li rappresentano, dai loro legali o dai soggetti presso cui hanno eletto domicilio, possono essere presi in visione dai singoli soci interessati al procedimento. Non può esserne rilasciata copia.

2. Al di fuori delle forme deliberative previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, i componenti del Collegio si astengono, comunque, dall'esprimere, sia verbalmente che per iscritto giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze oggetto di esame da parte del Collegio medesimo.

V. PRESENTAZIONE E PROCEDURE DI ESAME DEI RICORSI AL COLLEGIO

1. Il Collegio può prendere in considerazione il ricorso per esclusione da associato e deliberare l'apertura di una formale istruttoria una volta compiuti gli accertamenti preliminari, solo quando il ricorso sia stato presentato entro i termini indicati nel Regolamento di Iscrizione.

2. Nel caso di richiesta di pronuncia di un parere arbitrale nelle vertenze tra i soci, i soci presentatori del ricorso arbitrale devono formulare le loro specifiche richieste attinenti i fatti oggetto di arbitrato, specificando i termini della pronuncia che si attendono dal Collegio.

3. Ricevuto un ricorso in forma scritta da parte di un socio, il Presidente del Collegio pone il ricorso all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Collegio.

4. Gli uffici del **NUOVOIMAIE** sono incaricati di avvertire, a mezzo raccomandata a.r. anticipata via mail con richiesta di conferma lettura, il ricorrente, comunicando il giorno e l'ora e in cui verrà esaminato il suo caso. E' facoltà del ricorrente farsi assistere dall'associazione di sua appartenenza e/o da persona o professionista di sua fiducia.

5. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole ed i termini delle ulteriori fasi del procedimento, disponendo qualsiasi atto istruttorio funzionale alla decisione (ivi compresi l'accesso alla documentazione dell'Istituto nel rispetto delle Regole di Accesso agli Atti previste nel relativo Regolamento, l'acquisizione di pareri, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso, l'audizione delle Parti, l'escussione di testimoni etc.) garantendo, in ogni caso, il contraddittorio tra le Parti.

VI. DECISIONI DEL COLLEGIO

1. Le decisioni del Collegio sono comunicate per iscritto alle Parti a mezzo di raccomandata a.r. anticipata via e-mail con richiesta di conferma di lettura entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione dell'istruttoria. Nello stesso termine di 10 (dieci) giorni il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso gli Uffici del **NUOVOIMAIE** incaricati della tenuta del libro verbale del Collegio e dell'archivio degli atti del Collegio stesso.

2. La decisione arbitrale adottata dal Collegio è immediatamente esecutiva, non è appellabile ed impegna i soci che hanno richiesto l'arbitrato ad accettarla con rinuncia conseguente a qualsiasi ricorso ad organi esterni.

VII. CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il componente del Collegio dei Probiviri che alla luce di quanto disposto nel Codice Etico versi in uno stato di possibile conflitto di interesse, ovvero ravveda tardivamente di essersi trovato in una situazione di conflitto di interesse già consumata, ne deve dare immediato avviso ai restanti componenti, mediante comunicazione scritta, con l'illustrazione della propria posizione.

2. I componenti del Collegio che hanno ricevuto l'avviso di cui al comma 1, valutate le ragioni presentate, inoltrerà la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio adotterà, di intesa con il Consiglio di Amministrazione stesso, le misure più idonee ad evitare che la situazione di conflitto di interesse incida sul buon andamento della attività dell'Istituto.

3. Il Collegio valuterà, altresì, eventuali denunce relative a fattispecie di conflitto di interesse che riguardino uno dei suoi componenti provenienti da soggetti terzi, purché tali denunce siano inoltrate in forma scritta e circostanziata al Collegio stesso o ad uno dei suoi membri. Non saranno prese in considerazione denunce fatte pervenire in forma anonima.

4. Ricevuta una denuncia e/o autodenuncia scritta relativa ad eventuali fattispecie di conflitto di interesse riguardanti uno dei membri del Collegio, il Presidente del Collegio convoca entro 15 giorni dal ricevimento, fatto salvo il periodo dal 1° al 31 agosto, una riunione del Collegio ponendo all'o.d.g. della stessa l'esame della denuncia ed ogni consequenziale atto da intraprendersi. A tale riunione è invitato a partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel corso di tale riunione, il membro del Collegio interessato da una denuncia proveniente da parte di terzi è invitato e, in ogni caso, messo nella condizione di illustrare oralmente o a mezzo di memoria scritta indirizzata agli altri componenti dell'Organo la propria posizione.

VIII. CODICE ETICO

I componenti del Collegio dei Probiviri sono consapevoli e sono a conoscenza del Codice Etico e in particolare del comportamento che dovranno assumere ai sensi dello stesso e delle sanzioni previste dall'articolo 17.3, in caso di violazione di quanto ivi prescritto.